



**MARCO PRASTARO**  
VESCOVO  
DELLA CHIESA DI ASTI

DECRETO GENERALE RECANTE DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DELLA PARROCCHIA  
AL MANTENIMENTO DEI PARROCI E DEI VICARI PARROCCHIALI RESIDENTI

RICHIAMATA la vigente disciplina ecclesiastica in tema di sostentamento del clero;

CONSIDERATO che i sacerdoti traggono il loro sostentamento;

- dagli emolumenti riconosciuti dall'Istituto Sostentamento Clero, calcolati in base all'anzianità di servizio del sacerdote, nonché eventuali voci integrative;
- dalla quota capitaria predeterminata per ciascuna Parrocchia con appositi criteri, da corrispondersi mensilmente a cura della parrocchia medesima;

RITENUTA l'opportunità di un complessivo riassetto della materia, anche alla luce degli sviluppi pastorali registrati negli ultimi anni;

SENTITO il Consiglio Presbiterale, che si è favorevolmente espresso nell'adunanza del 7 dicembre 2021;

VISTO il can. 29 del CIC;

VISTO il T.U. delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio al favore delle diocesi (c.d. Delibera CEI n. 58 del 1° agosto 1991) che, all'articolo 4, § 4, lettera c), definisce l'obbligo a carico dei sacerdoti di corrispondere all'Ente presso cui risiedono una quota forfettaria per vitto e/o servizi;

VISTA la determinazione del Consiglio Episcopale Permanente della CEI del 24-27 settembre 2001 che, in applicazione della norma da ultimo citata, ha fissato gli importi minimi e massimi di tale quota forfettaria;

Con il presente

## DECRETO

Si stabilisce che i rapporti economici tra la Parrocchia e il Parroco e il Vicario Parrocchiale residenti sono regolati dalle seguenti disposizioni.

1. Il Parroco e il Vicario parrocchiale provvedono direttamente alle spese relative al vitto e alla manutenzione e uso dell'autovettura di proprietà.

2. La Parrocchia di residenza, oltre alla corresponsione della quota capitaria, assume a proprio integrale carico le spese diverse da quelle indicate al precedente punto 1.
3. Il Parroco e Vicario parrocchiale sono tenuti a riconoscere alla Parrocchia un contributo, pari a €. 300,00 mensili ciascuno da versare direttamente sul conto corrente della Parrocchia, tramite bonifico bancario, entro il giorno 30 di ogni mese.
4. Ai Parroci e ai Vicari parrocchiali appartenenti a Istituti di vita consacrata o a Società di vita apostolica si applicano le norme riportate nelle convenzioni stipulate con i rispettivi istituti/società di appartenenza.
5. Si confida nella scrupolosa osservanza delle indicazioni contenute nelle Note esplicative emanate contestualmente al presente Decreto che ripercorrono le diverse normative, universali e particolari, circa le relazioni economiche intercorrenti tra Parroco ed Ente parrocchia.
6. Il presente Decreto entra in vigore il 1° febbraio 2022, con contestuale abrogazione di ogni norma e/o prassi diocesana previgente in materia.

Nonostante qualsiasi disposizione contraria.

Dato dal Vescovado di Asti, l'8 gennaio 2022

(diac. Natale Campanella)  
Cancelliere



(✠ Marco Prastaro)

Vescovo

